

Proc. n. 1139/2019



IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

Composto dai Magistrati:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Maria Antonia Di Lazzaro

Giudice rel.

Paola Bozzo Costa

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. 1139 /2019 promossa da:

nato a

(BANGLADESH) il

CUI

VESTANET

rappresentato e difeso dall'Avv. BALLERINI

ALESSANDRA in forza di mandato in atti.

PARTE RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

**MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-**

Ufficio territoriale del Governo di Genova, in persona del Ministro *pro tempore*

PARTE RESISTENTE

e con l'intervento di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA



Avente ad oggetto l'impugnativa ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (*"Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione..."*) del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino - Sezione di Genova prot. n. 798889/2018 com. as. emesso in data 19.11.2018

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 30.01.2019 _____, cittadino del Bangladesh, ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale o della protezione umanitaria.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino Sezione di Genova richiamando le argomentazioni contenute nel verbale della riunione, nonché nel decreto conclusivo ed insistendo come in atti.

E' intervenuto il PM che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Dal certificato del Casellario Giudiziale non risultano precedenti penali e neppure risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dalla Questura di Genova, infine, non si evincono risultanze SDI, né precedenti dell'ufficio Immigrazione, né precedenti DIGOS.

All'udienza del 12.09.2019 il Giudice ha effettuato l'audizione del ricorrente con il parziale ausilio di un interprete, in quanto il ricorrente si è espresso anche in italiano, lingua che ha mostrato di comprendere correttamente.

All'esito il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di riferire in Camera di Consiglio.

Il ricorrente ha dichiarato di essere nato a _____ di aver vissuto per brevi periodi anche a Sylhet; di aver studiato per otto anni; di aver perso il padre circa otto mesi prima dell'audizione in Commissione (avvenuta il 14.11.2018); di non



essere sposato e di non avere figli; che in Bangladesh è quindi rimasta la madre, due fratelli minori ed una sorella maggiore; che prima della partenza lavorava come agricoltore; che il padre era di origine pakistana ed all'età di otto-dieci anni si era trasferito in Bangladesh; che anche il padre lavorava come contadino e la madre lo aiutava; che il padre è morto in conseguenza di una improvvisa paralisi di una parte del corpo; di essere musulmano sunnita e di etnia bihari; di aver lasciato il Bangladesh il 07.07.2016.

Quanto ai motivi della partenza, ha dichiarato anzitutto che i vicini di casa si comportavano molto male con lui e la sua famiglia in quanto volevano occupare il terreno che, a suo tempo, aveva comprato il padre e sul quale era stata costruita la loro casa; che un giorno di fine 2015 la madre voleva piantare un albero su quel terreno, ma il vicino l'aveva bloccata asserendo che il terreno era di sua proprietà; che ne è sorto un litigio al quale era intervenuto anche il figlio del vicino, che ha colpito la madre del ricorrente con un bastone; che in quel momento il padre, paralizzato, si trovava a casa e dunque era impossibilitato ad intervenire, mentre il ricorrente era nelle vicinanze, a lavorare nei campi; che, udite le urla della madre, aveva fatto immediatamente rientro a casa ed aveva visto la donna che perdeva sangue dalla testa; che a quel punto anche il ricorrente aveva colpito con un bastone, alla testa, il vicino e suo figlio; che quest'ultimo, nel contempo, lo aveva colpito con un coltello al piede nonché gli aveva lanciato un mattone (in commissione ha evidenziato una cicatrice in corrispondenza dell'occhio sinistro); che a quel punto la madre aveva esortato il figlio ad allontanarsi; che il ricorrente si era quindi recato a Sylhet dove è rimasto nascosto per due/tre mesi; che la madre gli ha detto che i vicini continuavano a cercarlo e quindi che non doveva tornare al villaggio e che si sarebbe anzi recata lei a Sylhet per incontrarlo; che la madre si è altresì rivolta ad un suo cugino per sapere se vi era la possibilità di far uscire il figlio dal paese; che il cugino si è quindi attivato riuscendo a far fare il passaporto al ricorrente, il quale il 07.06.2016, è partito dal Bangladesh, dalla città di Chittagong, transitando da Dubai, dal Sudan e giungendo, quindi, in Libia dove è rimasto due mesi subendo gravi torture; che non ha pensato di rivolgersi alla Polizia in quanto "*non avevo conoscenze importanti che potessero accompagnarmi dalla polizia*" (*ibidem*, pag. 6) ed inoltre i loro vicini "*hanno potere e conoscenze*" (pag. 9); che i suoi familiari vivono sempre a Sunamganj ma si sono trasferiti da un parente, ad un'ora di



autobus dalla loro vecchia casa in quanto hanno paura dei vicini; che il terreno “è rimasto com'è, i vicini non sono riusciti a registrarlo a loro nome, ma lo usano, raccolgono frutta e verdura dagli alberi. La casa l'abbiamo chiusa per non farli entrare” (ibidem pag. 6 e 7); che non può tornare in Bangladesh perché teme la loro vendetta in quanto “visto che ho colpito suo padre, loro mi cercano per vendicarsi. Mio parte è morto preoccupandosi per me” (ibidem); che il padre aveva acquistato il terreno nel 2008, con regolare passaggio di proprietà e che fin dall'inizio i rapporti con i vicini non erano buoni; che la situazione è degenerata nel corso degli anni; che “loro hanno bisogno di quel terreno” (ibidem pag. 8) per ingrandire la loro proprietà; che, inoltre, durante la colluttazione ha visto che vi era un gruppo di parenti dei vicini che si stava avvicinando con dei lunghi coltelli, all'evidente scopo di ucciderlo; che i vicini da sempre avevano disturbato il ricorrente e la sua famiglia in quanto erano del Pakistan “mi dicevano ‘tu sei del Pakistan’, io dicevo che avevo la carta di identità bengalese, ma loro dicevano che queste carte di identità si possono fare spendendo pochi soldi” (ibidem pag. 9).

La Commissione ha rigettato tutte le domande di protezione del ricorrente ritenendo non credibili gli elementi relativi alla disputa coi vicini perché non sufficientemente circostanziati; non credibili gli elementi relativi allo scontro avvenuto nel 2015 in quanto l'episodio sarebbe stato descritto in termini vaghi e generici e neppure ha ritenuto credibile l'attualità della minaccia che tuttora, a dire del ricorrente, deriverebbe dai vicini stessi.

Infine la Commissione ha evidenziato come il ricorrente, pur professandosi di etnia bihari non abbia- comunque- una storia di discriminazione ed esclusione sociale che pure ha caratterizzato questo popolo almeno fino al 2008 - quanto una sentenza della Corte Suprema è intervenuta per tutelarne i diritti - in quanto il padre del ricorrente è emigrato in Bangladesh da bambino e comunque in epoca molto successiva al 1947 (quando la popolazione dei musulmani urdu che viveva nello stato indiano del Bihar, ottenuta l'indipendenza e la separazione dei domini coloniali inglesi, è emigrata nel vicino Pakistan orientale, attuale Bangladesh, opponendosi successivamente, in occasione della guerra di indipendenza del 1971 al suo distacco dal Pakistan), aveva ottenuto la cittadinanza bengalese e l'aveva trasmessa ai figli.



In sede di udienza il ricorrente ha allegato di aver trovato lavoro come carpentiere presso la - ditta subappaltatrice di - con regolare contratto a tempo indeterminato e di percepire la retribuzione mensile di circa euro, con la quale sta progressivamente restituendo il debito contratto, per il viaggio, con il cugino della madre - pari a 400.000 taka - nonché mantiene la madre ed i fratelli più piccoli, che vivono con lei.

Ha precisato che la casa familiare è, al momento, chiusa e disabitata in quanto la madre ed i fratelli più piccoli non hanno, al momento, la possibilità di affrontare questo problema.

Il suo progetto sarebbe anche di riuscire ad acquistare, grazie al lavoro che ora sta svolgendo, una nuova abitazione dove la madre ed i fratelli potranno trasferirsi.

Status di rifugiato

I fatti esposti non risultano integrare, in se stessi, il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale: nel racconto del signor

..... non si fa riferimento a tale tipo di persecuzione che, in ipotesi, avrebbe potuto essere ricollegata alla sua etnia bihari (come evidenziato in sede di Commissione), per cui, ancorché veritieri, i fatti narrati non risultano integrare gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato, come definito dall'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D. L.vo 251/2007

Protezione sussidiaria

Va poi esclusa la possibilità di riconoscere la cd. protezione sussidiaria ex art.14 del D.lgs n°251/2007 lett. A) e lett. B), poiché gli elementi forniti dal ricorrente, anche a seguito della audizione in udienza, non consentono di poter affermare che, nella concretezza, egli possa rischiare ancora oggi di subire un grave danno in conseguenza dei fatti narrati - quale potrebbe essere la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ad opera dello Stato o di terzi.

La mera allegazione del timore di ritorsioni da parte dei vicini di casa che, perlato, nelle more, si sarebbero, di fatto, appropriati del terreno, non è



sufficiente per ritenere raggiunta la prova di un rischio ancora attuale di subire un grave danno in conseguenza della vicenda narrata.

Per quanto attiene la protezione sussidiaria ex art.14 Lett. C) D.Igs 251/2007, non si ritiene sussistente in Bangladesh l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, così come richiesto dalla citata norma nonché dalla CGUE con le sentenze 17.2.2009 (Caso Elgafaji) e 30.1.2014 (resa in causa Diakité).

Tra l'altro è lo stesso ricorrente a non riferire in sede di audizione davanti alla Commissione, nè davanti al Giudice in sede di udienza, in merito ad un possibile suo coinvolgimento, in modo specifico, in una eventuale situazione di pericolo in cui lo stesso si potrebbe trovare qualora ritornasse in Bangladesh in conseguenza di una situazione di pericolosità del luogo in cui il predetto risiedeva (si veda https://ecoi.net/en/file/local/1435840/1226_1529564131_2017ybangladesh-en.pdf consultato il 12.09.2019).

Protezione umanitaria

Quanto alla protezione umanitaria, in via preliminare va affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL 13/2018 del 04.10.2018 pubblicato sulla GU del 04.10.2018 ed in vigore dal 05.10.2018.

Il decreto, tra le altre cose, ha infatti sostituito l'art. 5 comma 6 TUI ed ha modificato l'art. 32 comma 3 l. 25/08 abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno (per protezione speciale o per casi speciali).

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale senza che sia stata prevista una disciplina di diritto intertemporale: in tale contesto normativo si impone, dunque, il ricorso ai principi generali di cui all'art. 11 dis. prel. c.c.

Va precisato sotto questo profilo che l'art. 1 comma 9 del DL 113/18 non detta una disciplina transitoria sul *merito* del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorni per motivi umanitari, riguardando la *fase successiva* rispetto all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia già riconosciuto e dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (su cui meglio *infra*).

Per la giurisprudenza della Suprema Corte, il principio di irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata oltre che ai rapporti



giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la nuova legge possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr. Cass. civ. Sez. I 03.07.2013, n. 16620; Cass. SSUU 2926/67, 2433/2000, 14073/02; *contra* Ord. Cass. 11750/2019 e 11751/2019).

Ciò posto, in materia di protezione internazionale, la giurisprudenza ha evidenziato da tempo la natura di situazione giuridica soggettiva alla base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario, tanto da aver ritenuto la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di accoglimento della domanda.

A tali conclusioni la Corte è pervenuta anche con riguardo alle situazioni del diritto di asilo e di quello al riconoscimento dello *status* di rifugiato, rispetto alle quali, appunto, il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa.

Si riconosce quindi l'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto alla *status* di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto tutte situazione riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali (Cfr. Cass SSUU 11535/2009; Cass. nn. 4764/1997; 907/1999; 5055/2002; 8423 e 11441/2004; Cass. Civ. Sez. I 4455/2018).

Giusto tutto quanto sopra, va precisato, con specifico riguardo alle caratteristiche della protezione umanitaria, che i seri motivi di carattere umanitario – ovvero risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano ed alla ricorrenza dei quali l'art. 5 comma 6 l. cit. lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del relativo permesso di soggiorno - sono accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali accertate, con giudizio



prognostico, come conseguenza derivante dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (Cass. SSUU 19393/2009; Cass. SSUU n. 5059/2017).

In altre decisioni la Corte di Cassazione ha precisato che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22114), che la concessione di tale permesso di soggiorno possa aver luogo in presenza di *“un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.”* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903).

Vanno, quindi, valutate le circostanze preesistenti e più precisamente deve essere presa in considerazione l'esistenza e l'entità della lesioni dei diritti fondamentali, partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, dove la valutazione sull'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, ma non come fattore esclusivo, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere nuovamente immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente del paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione di suoi diritti fondamentali inviolabili.

Ciò premesso, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 TUI non definisce i *“seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*, che possono impedire il rientro del richiedente nel suo Paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad esempio particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime a catastrofi naturali, a



rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

Né va dimenticato, a questo proposito che, come chiarito dalla SC con la pronuncia n. 4455/2018 *“l’art. 3 comma 1 della l. 110/2017 ha introdotto il c 1.1 dopo il comma 1 dell’art. 19 [del TU Immigrazione] nel quale è previsto un sostanziale ampliamento delle condizioni di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria essendo stato aggiunto il fondato motivo di essere sottoposti a tortura e, comunque essendo stato espressamente imposto di tenere conto nel giudizio da svolgere delle ‘violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani’”*.

Proprio dal raffronto – richiesto dalla citata pronuncia della Cassazione – tra le condizioni soggettive (familiari e lavorative) ed oggettive (rispetto dei diritti umani) alle quali il ricorrente andrebbe incontro qualora fosse rimpatriato ed il positivo e fattivo percorso di integrazione sociale intrapreso dallo stesso, possono emergere i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in particolare allorquando vi è il fondato il rischio che lo stesso – ove rimpatriato – vada incontro ad *“una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili”* (Cass. n. 4455/2018).

Applicando i suddetti principi al caso di specie, appare evidente che una volta rientrato nel suo Paese, il ricorrente si troverebbe in una situazione di specifica vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza e nella impossibilità di mantenere se stesso e di propri familiari.

Quanto ai fattori oggettivi di vulnerabilità, si veda, anzitutto, <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/bangladesh>.

Il Bangladesh, inoltre, è uno degli stati più poveri del mondo. Metà della sua popolazione vive con meno di 1,2 dollari al giorno e quasi un terzo è al di sotto della soglia di povertà.

La mancanza del lavoro, la povertà e lo scarso rispetto dei diritti umani concretano una forte spinta all'emigrazione. Il Paese inoltre ha pochi terreni coltivabili ed è soggetto a continue inondazioni che si alternano a periodi di siccità estrema.



In queste condizioni, gli strati di popolazione più poveri e marginali, si trovano in una situazione di equilibrio talmente precario, che ogni evento fuori dalla norma (un raccolto perso, una disputa legale, un'eredità contesa) può precipitarli in una situazione di totale esclusione sociale e crisi economica.

È su queste situazioni che intervengono ampiamente fenomeni di sfruttamento. La fuga rappresenta a volte non solo l'unica via di riscatto possibile ma anche il risultato di pressioni da parte di usurai e trafficanti che su tali viaggi speculano abbondantemente. Il debito contratto, oltre a prevedere interessi altissimi, spesso attiva infatti anche un'altra forma di prevaricazione: la garanzia reale dei beni immobili (case, negozi, terreni) dati in pegno in cambio del prestito (in altre parole il patto commissorio vietato dal nostro ordinamento: infatti in caso di mancato pagamento nei tempi previsti, l'usuraio incamera i beni dati in garanzia, lasciando i debitori privi di tutto, ed esponendo i familiari rimasti in patria a rischio di lavoro forzato.

Si vedano, a riscontro: <https://www.atlanteguerre.it/vite-appese-al-debito-di-viaggio> <http://www.lejournalinternational.infofit/bangladesh-leau-coule-pauvrete/>; <https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=bg&v=69&l=it>; https://www.ecoi.net/en/file/local/1420878/1226_1514469257_bangladesh-country-overview-december-2017.pdf)

Come argomentato dalla Cassazione nella già citata sentenza 4455/2018, la *ratio* della protezione umanitaria va individuata nella necessità di non esporre i cittadini stranieri a rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, in quanto la vulnerabilità può essere intesa anche come esposizione seria alla lesione del diritto alla salute, o essere conseguente ad una situazione politico economica molto grave con effetti di impoverimento radicale, ovvero discendere da una situazione geo politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili).

Non va pertanto trascurato il fatto che il ricorrente sia giunto nel territorio italiano anche spinto dalla necessità di raggiungere un livello di vita minimamente adeguato per sé e per la propria famiglia.

A riprova di ciò, egli ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale, trovando - *ut supra* visto - un lavoro che gli consente di restituire il debito contratto per la partenza,



contribuire al sostentamento della madre e dei fratelli – i quali vivono ospiti dal un parente e per ha in progetto di acquistare, con i proventi del proprio lavoro, una nuova casa.

Provvedimento da emettere

Va infine precisato che, come già detto, il DL 113/2018 conv. dalla L. 132/18 ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

Il principio generale di irretroattività comporta tuttavia, nel caso di specie, che la nuova legge non possa essere applicata essendo procedimento relativo ad un rapporto giuridico sorto anteriormente al 05.10.2018: all'art. 1 comma 9 la citata legge ha, in particolare, previsto che *“nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali” ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 8”*.

Deve, tuttavia, osservarsi in merito che:

- Parlando di procedimenti in corso la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale), bensì ai procedimenti amministrativi, volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato *“per motivi umanitari”*, ma recante la dicitura *“casi speciali”* (e comunque, pur sempre della durata di anni due, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato).
- La norma menziona solo il provvedimento della CT e non quello del Giudice e ciò può essere dovuto a dimenticanza, ovvero, più verosimilmente, ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 D. Lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della CT) e non anche



dall'art. 19 comma 9 D. Lgs. 150/2011 (poi abrogato dal DL 13/17) menzionava la protezione umanitaria; ciononostante nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte d'Appello) qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 T.U. immigrazione. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della CT;

- L'art. 1 comma 9 come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'AG di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- Il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi del dicato art. 1 comma 9 un permesso recante la dicitura "casi speciali" della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e con applicazione, alla relativa scadenza, delle disposizioni di cui al comma 8;

Ai fini di cui sopra, gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio.

Spese processuali

Stante la reciproca soccombenza, le spese processuali sono interamente compensate.

Si provvede con separato Decreto - ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis DPR 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

Dichiara la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel Paese di origine del richiedente **nato a _____ (BANGLADESH)**

di _____ CUI VESTANET _____ e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno.



Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 DL 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura "*casi speciali*" della durata di anni due;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per la notifica del presente provvedimento alla parte ricorrente ed alla Commissione Territoriale interessata nonché al PM presso il Tribunale di Genova.

Così deciso, in Genova nella camera di consiglio del 18.09.2019

Il Giudice est.

Maria Antonia Di Lazzaro

Il Presidente

Francesco Mazza Galanti

